

STATUTO

della Sezione di VIAREGGIO della L.N.I.

Art. 1

(Natura)

1. La Sezione di VIAREGGIO della Lega Navale Italiana (LNI), è stata istituita, come previsto dall'art.14, secondo comma, lettera m) dello Statuto della LNI, ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, con Deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale in data [redacted]. E' organizzata, ex art.68, primo comma, del D.P.R. 90/2010, secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato e, quale struttura periferica della LNI, costituisce ai sensi dell'art.21, primo comma, dello Statuto della LNI, uno degli elementi operativi attraverso i quali l'organizzazione centrale attua la funzione di Ente Pubblico preposto a servizi di pubblico interesse.

Art. 2

(Finalità)

1. La Sezione, nell'ambito dei propri fini istituzionali:

- a) svolge servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni;
- b) si ispira ai principi dell'associazionismo, al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale;
- c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;
- d) promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marineschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica, ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- e) svolge attività culturale, promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.

Art. 3

(Organizzazione)

1. I soci sono la forza vitale dell'associazione; essi, con l'apporto della propria preparazione culturale marittima ed esperienza, devono impegnarsi nelle attività volte al conseguimento delle finalità statutarie con lealtà, passione, iniziativa, animo altruistico e fedeltà allo spirito dell'associazione stessa, rendendo anche disponibili imbarcazioni di proprietà.

2. Per lo sviluppo delle attività indicate al comma precedente, ed in particolare la propaganda marinara, la Sezione conforma le proprie azioni alle indicazioni/direttive/linee guida prodotte e distribuite dalla Presidenza Nazionale della LNI e ricerca la massima collaborazione e sintonia di intenti con le altre strutture che si riconoscono dipendenti dalla guida della Lega Navale Italiana.

Art. 4

(I Soci)

1. Possono far parte della Sezione, in qualità di soci, i cittadini di specchiata onorabilità che si impegnano a perseguire gli scopi dell'ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara.

2. I soci si distinguono nelle seguenti categorie, in base a criteri o modalità di adesione:

- a) onorari: qualifica attribuita dal Consiglio Direttivo Nazionale a persone che ricoprono alte cariche pubbliche;
- b) benemeriti: qualifica conferita dal Consiglio Direttivo Nazionale ai soggetti che, per alte benemeritenze nel campo nazionale, nel settore marittimo o per atti compiuti in favore dell'associazione, danno ad essa lustro e meritano riconoscenza;
- c) sostenitori: persone fisiche o giuridiche, istituti, società e altri enti che volontariamente contribuiscono al finanziamento dell'associazione;
- d) ordinari: i cittadini che si iscrivono alla Sezione e versano la quota nazionale d'associazione stabilita anno per anno;
- e) giovani: gli studenti che frequentano le scuole pubbliche o private e i lavoratori, fino all'età di 18 anni, che si associano volontariamente e versano la quota annua stabilita per la loro categoria.

3. I soci benemeriti, sostenitori e ordinari godono di identici diritti, possono ricoprire cariche sociali e partecipano alle manifestazioni sociali come previsto dall'art. 4 dello Statuto della LNI, approvato con Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 21 maggio 2012, e come dettagliato nel discendente Regolamento allo Statuto, di seguito norme regolamentari.

4. È dovere di tutti i soci impegnarsi a perseguire gli scopi che si prefigge la LNI e non esplicitare, direttamente o indirettamente, attività in contrasto o incompatibili con dette finalità. Possono essere iscritti, in qualità di soci, i cittadini dell'Unione Europea, in applicazione delle norme comunitarie.

5. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

6. I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dagli artt. 5 e 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 5

(Sanzioni disciplinari)

1. Il socio che scientemente compie azioni contrarie alle finalità dell'associazione o commette gravi infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale è passibile di provvedimento disciplinare. Le norme regolamentari stabiliscono le competenze, le procedure e gli effetti dell'azione disciplinare, fatto salvo quanto previsto dal regolamento e dal presente Statuto.

2. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati ai soci sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione dall'esercizio dei diritti di socio;
- c) l'esclusione.

Avverso il procedimento di esclusione comminato ai sensi dell'art. 11 comma 2 il socio può presentare appello all'assemblea di sezione che a voto segreto decide in via definitiva.

Art. 6

(Perdita della qualità di socio)

1. La qualità di socio viene a cessare:

- a) per dimissioni volontarie (recesso);
- b) per morosità;
- c) per esclusione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima del 31 dicembre.

2. Le modalità e la competenza a determinare la cessazione dalla qualità di socio sono stabilite dal vigente statuto e dei regolamenti.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7

(Organi)

1. Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;

- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Collegio dei probiviri.

Art. 8
(Assemblea dei soci)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega, fatta eccezione per le assemblee elettive nelle quali non è ammesso alcun voto per delega.

2) L'Assemblea dei soci della Sezione delibera sulla programmazione delle attività della Sezione, sull'azione svolta nell'anno precedente per il conseguimento delle finalità statutarie, sulla gestione finanziaria; sono in ogni caso riservate alle competenze dell'Assemblea le deliberazioni in materia di:

- nomina e revoca dei componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione del bilancio di esercizio;
- deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promozione azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberazione sul ricorso contro l'esclusione degli associati;
- deliberazione sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberazione sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberazione sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea elegge, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari, gli organi della Sezione: il

Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri.

3. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione che non può essere fissata per lo stesso giorno e l'ordine del giorno, spedita anche per mezzo di fax, mail o altro strumento telematico almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo, anche di posta elettronica, risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ovvero quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati; In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale".

La designazione degli eletti alle cariche deve essere comunicata al Presidente nazionale, ai fini del controllo della regolarità delle procedure seguite.

Art. 9
(Presidente)

1. Il Presidente è preposto alla direzione della Sezione, di cui ha la rappresentanza legale.
2. Il Presidente svolge attività amministrativa e di attuazione gestionale degli indirizzi programmatici generali deliberati dall'Assemblea di Sezione, nonché delle determinazioni assunte collegialmente in Consiglio direttivo. Gestisce i fondi della Sezione e ordina le spese, secondo le prescrizioni contenute nelle norme regolamentari.
3. Quale responsabile dell'azione disciplinare, il Presidente, in relazione a infrazioni a norme di comportamento morale o sociale commesse da soci, adotta misure sanzionatorie urgenti, o nei casi di particolare gravità, interessa il Collegio dei probiviri per i provvedimenti di competenza.

Art. 10
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e si compone di un numero di sette Consiglieri per lo sviluppo delle seguenti attività: vela, cultura marinara, cultura ambientale.
Il Presidente può attribuire ulteriori cariche o funzioni fra i Consiglieri, secondo criteri e modalità stabilite in norme regolamentari.
2. Il Consiglio direttivo concorre all'attività di direzione svolta dal Presidente e adotta le deliberazioni sugli argomenti assegnati alla sua competenza dalle norme regolamentari.
3. Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo prestano la loro opera gratuitamente e restano in carica tre anni.
4. Il Presidente, normalmente, non può ricoprire l'incarico per più di due mandati consecutivi. I membri del Consiglio direttivo possono essere confermati senza limitazioni.

Art. 11
(Collegio dei revisori dei conti e Collegio dei probiviri)

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo finanziario e contabile della Sezione, con le modalità stabilite dalle norme regolamentari.
2. Il Collegio dei probiviri, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme regolamentari, decide in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento o sociali. Esso dirime le controversie tra gli organi della Sezione e i soci, ovvero fra singoli soci, dopo aver esperito ogni tentativo di composizione delle vertenze. Avverso le decisioni del Collegio dei probiviri di Sezione può essere opposto appello con le modalità stabilite dalle norme regolamentari.
3. Il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri sono composti ciascuno da tre membri effettivi e un supplente, i quali prestano la loro opera gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Art. 12

(Dimissione dei membri)

1. Nel caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio direttivo o del Collegio dei revisori dei conti o dei probiviri, si provvede alla loro sostituzione con soci che, in ciascuna lista, abbiano riportato nelle ultime elezioni un numero di voti immediatamente inferiore.
2. Nel caso di dimissioni di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo si procede a nuove elezioni.

Art. 13

(Commissario straordinario)

1. In relazione a difficoltà accertate circa la costituzione del Consiglio direttivo o, quando questo non svolga opera consona allo Statuto della LNI o si dimostri inattivo, il Presidente Nazionale, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, scioglie il Consiglio direttivo e nomina il Commissario straordinario alla reggenza della Sezione.
2. Il Commissario straordinario presta la sua opera gratuitamente e dura in carica fino alla ricostituzione degli organi sociali o allo scioglimento della Sezione.

Art. 14

(Attività finanziaria della Sezione)

1. La Sezione ha patrimonio proprio e gode di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
2. La Sezione svolge i propri compiti con le entrate costituite da:
 - a) quote sociali dei propri iscritti;
 - b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati;
 - c) contributi disposti dai competenti organi centrali della LNI;
 - d) altre quote annuali o corrispettivi dei propri iscritti o di terzi per le attività svolte;
 - e) entrate eventuali e diverse.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15

(Attivo "per memoria")

1. In caso di scioglimento di una struttura periferica, l'attivo netto patrimoniale risultante dalla chiusura del bilancio è accantonato per cinque esercizi finanziari presso l'amministrazione centrale della LNI, su apposito conto intestato "per memoria" alla disciolta struttura periferica, a valere ai fini della eventuale ricostituzione della stessa struttura. Allo scadere del quinto esercizio finanziario dopo l'accantonamento, il

netto patrimoniale accantonato è acquisito dal patrimonio della LNI, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16

(Gestione del patrimonio)

1. La gestione del patrimonio della Sezione è competenza dell'organizzazione della stessa, che la attua secondo le disposizioni di legge vigenti ed applicabili, del presente statuto e delle norme regolamentari.
2. Il patrimonio comprende gli immobili, le immobilizzazioni tecniche, gli investimenti immobiliari e le entrate, costituite da:
 - a) quote annuali dei soci;
 - b) rendite patrimoniali;
 - c) corrispettivi per servizi resi;
 - d) donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata dal Consiglio direttivo di Sezione;
 - e) eventuali contributi pubblici;
 - f) entrate eventuali e diverse.
3. Le entrate di cui al comma 2 costituiscono le disponibilità finanziarie di esercizio dell'organizzazione della Sezione per il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di previsione, da approvarsi, da parte del Comitato Direttivo, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

Art. 17

(Esecuzione dello Statuto)

1. Il presente Statuto discende dallo Statuto della Lega Navale Italiana, approvato con Decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che si allega ed a cui si rimanda per tutto quanto qui non previsto.
2. In caso di norme discordanti prevarranno le norme dello Statuto della LNI, in quanto di grado superiore, se non in contrasto con norme imperative di legge anche di natura tributaria.
3. Per l'esecuzione del presente Statuto sono adottate le norme regolamentari del Regolamento allo Statuto Nazionale.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto della Sezione di Viareggio della Lega Navale Italiana, entrerà in vigore a seguito della relativa approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, ivi incluse le variazioni recepite ed approvate dalla stessa.

